

## **BGE 53 III 67**

Bundesgericht (BGE), 1927-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_53\\_III\\_67](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_53_III_67)

FR: ATF 53 III 67

IT: DTF 53 III 67

### **Volltext**

66 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 16. bei einem anderen Betreibungsamt als demjenigen gestellt wird, von welchem der Zahlungsbefehl erlassen wurde. Dass der Gläubiger einen Vollstreckungstitel erworben habe, der die Pfändung oder die Konkursandrohung zu rechtfertigen vermag, kann das mit dem Fortsetzungsbegehren angegangene Betreibungsamt in diesem Fall in der Tat nur durch die Vorlegung des Zahlungsbefehldoppels erfahren, während es sonst diese Frage durch Einsichtnahme des eigenen Betreibungs- buches zu prüfen imstande ist, in welchem sich nach Art. 30 der angeführten Verordnung alle Angaben des Zahlungsbefehldoppels ebenfalls eingetragen finden müssen. Dem Betreibungsamt darf füglich zugemutet werden, sich dieses zu seiner Verfügung stehenden Kontrollmittels ,zu bedienen. Hat es sich aber einmal durch Einsichtnahme in das Betreibungsbuch an seinem Amtssitz vergewissert, dass dem Fortsetzungsbegehren ein in Rechtskraft erwachsener Zahlungsbefehl für die darin aufgeführte Forderungssumme zu Grunde liegt, so ist nicht einzusehen, wieso es nicht ohne weiteres, auch entgegen einem allfälligen Protest des Schuldners, sollte zum Pfändungsvollzug schreiten können, ohne ihm zunächst nachzuweisen, dass seine Einwendung nicht begründet ist. Ob aber die Zustellung in richtiger Weise vollzogen worden ist, hat das Betreibungsamt zu prüfen, sobald ihm die Post das Zahlungsbefehldoppel zurück- stellt, und wird es auch in diesem Zeitpunkte zu prüfen ebensowohl in der Lage sein wie anUisslich des Pfän- dungsvollzuges. Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer : Der Rekurs wird begründet erklärt und das Betrei- bungsamt angewiesen, dem Fortsetzungsbegehren des Rekurrenten Folge zu geben.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 17. 67 17. Sentenza as magglo 19a7 nella causa Meier. Qualora il creditore abbia chiesto la vendita malgrado la pen- denza dell'azione di inesistenza dei debito, il giudizio sulla regolarita di quell'azione spetta, per principio, alle Autorita di Vigilanza, le quali pero, se la questione e dubbia, dovranno rinviare la decisione al giudice e respingere intanto la do- manda di vendita. L' Autorita di Vigilanza e tuttavia competente per conoscere, se l'azione fu promossa tempestivamente, vale a dire entro i termini previsti dall'art. 83 cap. 2 LEF. Ove il decreto di rigetto provvisorio dell'opposizione sia stato intimato al debitore durante le fede esecutive, il termine per proporre l'azione non comincia a decorrere ehe col primo giorno utile dopo di esse. A. - Nell'esecuzione N° 45387 (Ufficio di Locarno) in realizzazione di pegno immobiliare promossa da Enrico Meier in Massagno, l'opposizione deI debitore Ernesto Baumann in Locarno fu respinta in via prov- visoria dal Tribunale di AppeHo del Cantone Ticino rOll sentenza 11 settembre, intimata alle parti il 22 dicembre 1926. In seguito di ehe, con petizione 5 gennaio 1927, il debitore promuoveva davanti il Pretore di Locarillo l'azione di disconoscimento deI debito prevista dal- l'art. 83 cap. 2 LEF. Il 27 febbraio u. s., trascorso nel frattempo il termine di sei mesi di cui aH'art. 116 LEF, il creditore chiese aH'Ufficio di procedere aHa realizzazione deI pegno e contro il di cui rifiuto, basato sull'esistenza

dell'azione predetta di disconoscimento del debito, ricorse all'Autorità cantonale di Vigilanza allegando, che quell'azione era inefficace a sospendere l'esecuzione perché tardiva, essendo stata inoltrata dal debitore 14 giorni (il 5 gennaio 1927) dopo la notificazione della sentenza di rigetto (22 dicembre 1926). B. - Colla decisione querelata l'Autorità di Vigilanza respinse il reclamo dichiarandosi incompetente a statuire, se l'azione inoltrata dal debitore fosse tardiva :

68 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 17. Esser questo compito del giudice. Ma l'esecuzione dover rimanere sospesa sino a giudizio definitivo sull'azione introdotta. Donde il ricorso attuale inoltrato dal ereditore nei termini e nei modi di legge. Considerando in diritto : 1. - TI giudizio sull'eccezione di litependenza del- razione di inesistenza del debito spetta, per principio, alle Autorità di Vigilanza, le quali però, come questa Corte ha ammesso a phi riprese, potranno ignorare quell'azione e ritenere quindi definitivo il rigetto dell'opposizione solo quando sia palese, che essa non è stata proposta validamente giusta l'art. 83 cap. 2 LEF. Ove invece questa questione sia dubbia, le Autorità di Vigilanza dovranno rinviare la decisione al giudice e respingere intanto la domanda di vendita (RU 28 I N° 66 ; JAEGER, eomm. N° 7 all'art. 83).- Quest'ultima soluzione è indubbiamente giustificata quando si tratta di sapere, se l'introduzione dell'azione è valida di fronte a disposti di diritto procedurale di competenza. Invece non lo è, se, come nel caso in esame, il litigio porta unicamente sull'osservanza del termine di 10 giorni previsto dall'art. 83 cap. 2 LEF: e appare infondata specialmente nel caso, in cui l'azione non potrebbe venir ritenuta tempestiva se non misconoscendo le disposizioni dell'art. 31 LEF sul modo di computare i termini di quelli degli art. 56 e seguenti, che trattano delle ferie e delle sospensioni. In queste ipotesi ed altre analoghe (conf. 23 II N° 171 p. 1280; 38 I N° 102; 49 IH N° 15 e la sentenza, non pubblicata, 13 dicembre 1922 della Ha Sezione civile nella causa Sonorus c. Tshumi), in cui il litigio verte sull'interpretazione di disposti di diritto esecutivo, non vi ha nessuna ragione per sottrarlo al giudizio della Autorità di Vigilanza. Da quanto precede risulta che a torto l'istanza cantonale si è dichiarata incompetente a statuire sull'eccezione di tardività dell'azione in disconoscimento del debito, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 17. 69 per inosservanza del termine previsto dall'art. 83 cap. 2 LEF. -2. - Il decreto di rigetto provvisorio dell'opposizione fu notificato al debitore il 22 dicembre 1926, cioè durante le ferie di Natale. Quantunque non sia stata fatta dall'Ufficio, questa notifica non costituisce meno atto di esecuzione, cui, secondo l'art. 56 LEF, non può essere proceduto durante le ferie (JAEGER, eomm. 3 all'art. 56 LEF). Quel provvedimento però, compiuto dall'Autorità dell'ordine giudiziario, non può da quelle di Vigilanza venir annullato o ignorato : ma perché avvenuto in violazione dell'art. 56 eif. 3 LEF, non potrà spiegare effetti esecutivi durante le ferie e quindi neanche dar inizio ad un termine previsto da un disposto di diritto esecutivo (art. 83 LEF). Questa soluzione, accolta per le notifiche postali fatte durante le ferie, dev'essere estesa all'ipotesi della specie ed occorre quindi dichiarare, che l'inosservanza dell'art. 56 eif. 3 rinvia gli effetti dell'atto notificato alla fine delle ferie, come se esso fosse stato comunicato al debitore il primo giorno utile dopo di esse (RU 49 III N° 15). Ne segue, che, nella fattispecie, il termine per proporre ricorso di disconoscimento del debito non è cominciato a decorrere che col 2 gennaio (dies a quo) e che l'azione, promossa con petizione 5 gennaio 1927 essendo quindi tempestiva, ha sospeso l'esecuzione in corso. Indarno il ricorrente fa capo in contrario all'art. 63 LEF. Questo disposto è applicabile all'ipotesi in cui un termine, il cui inizio è caduto in giorno anteriore alle ferie, sia venuto a scadere in pendenza di esse, non al caso, in cui, come in quello in esame, l'atto iniziatore del termine è stato compiuto durante le ferie in manifesta

violazione dell'art. 56 LEF. La Camera esecuzioni e lallimenti pronuncia : TI ricorso e respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.